

L'esecutore ha diritto alla corresponsione degli interessi per il ritardo nei pagamenti delle rate di acconto o di saldo, con la decorrenza e nella misura indicate negli artt. 35 e 36 del Capitolato generale approvato col D.P.R. 16 luglio 1962 n. 1063, laddove il certificato di pagamento non sia emesso per mancata tempestiva contabilizzazione dei lavori e per qualsiasi altro motivo attribuibile all'Amministrazione, e cioè per una specifica responsabilità della stessa; pertanto il diritto de quo non può essere riconosciuto se non risulti che il ritardo nel pagamento sia stato causato da un inadempimento della Stazione appaltante. In caso di dazione non tempestiva del prezzo chiuso, come disciplinato ai sensi dell'art. 33 L. 28 febbraio 1986 n. 41, si applicano gli interessi al tasso legale, non potendo essi essere regolati dall'art. 4 L. 10 dicembre 1981 n. 741, che richiama espressamente gli artt. 35 e 36 del Capitolato generale approvato col D.P.R. 16 luglio 1962 n. 1063, né (in assenza di pattuizioni tra le parti) la previsione di interessi moratori ai sensi dell'art. 1284 Cod. civ., né ratione temporis il D.L.vo 9 ottobre 2002 n. 231.